

Merita a margine di essere testualmente riportato un passaggio della Circolare INPS 122/2018 che riguarda l'erogazione delle provvidenze assistenziali nei casi in cui sia prevista una revisione sanitaria:

"9.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria

*L'articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, stabilisce che nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, **in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.** Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali a decorrere dall'entrata in vigore della citata legge n. 114/2014 risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, **il pagamento è stato impostato anche per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione.**"*

28 dicembre 2018

Carlo Giacobini